



Comune di Nogarole Rocca

Provincia di Verona

Via Roma, 38 - C.A.P. 37060 - Codice Fiscale e Partita Iva 00645290230
Tel. 0457925384 - Fax 0457925021 - www.comune.nogarolerocca.vr.it

ALBO

Prot. n. 8014

ORDINANZA n. 11 del 14-11-2011

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA DI RIPRISTINO, PULIZA E CORRETTA GESTIONE DEI FOSSATI DI PROPRIETA' PRIVATA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione delle precipitazioni piovose più intense l'acqua, anziché defluire regolarmente verso la rete di scolo principale, ristagna nelle campagne, nei cortili, nei piazzali e nei fossi laterali alle pubbliche strade, comportandone in alcuni casi anche l'allagamento temporaneo;

ACCERTATO che le cause di tali inconvenienti possono essere attribuite:

- alla occlusione come alla mancata o scarsa manutenzione degli scoli privati (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati;
- all'insufficiente sezione o errato collocazione di quota delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati;

RITENUTO che al fine di garantire la sicurezza idraulica nelle zone extraurbane occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei fossati, canali, tubazioni e scoline laterali alle strade comunali su tutto il territorio comunale, sino alla loro immissione nella rete idraulica principale;

VISTI gli artt. 913, 915, 916 e 917, 1042, 1090 del Codice Civile, relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi ed altri alvei, agli obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui, nonché alla manutenzione di canali;

VISTI gli artt. 32 e 33 del nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

VISTO l'art. 34 della L.R. 12/2009 – Nuove norme per la Bonifica e la Tutela del Territorio, che obbliga i proprietari dei fondi interni al comprensorio di bonifica, in conformità al Piano Generale di Bonifica, all'obbligo di eseguire e mantenere le acque minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per lo scolo delle acque;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. n. 32 e 33 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.);

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Ai proprietari ed ai conduttori dei fondi agricoli di provvedere a proprie cure e spese a quanto di seguito descritto:

1. l'escavazione, la profilatura, la risagomatura, lo spurgo e la pulizia di tutti i fossi privati presenti o preesistenti nel territorio comunale, in particolare quelli interpoderali e/o confinanti con le strade comunali, così da favorire il regolare deflusso della acque e la loro immissione nella rete idraulica principale;
2. l'adeguamento, se necessario, dopo le operazioni di escavazione e pulizia del fosso, sia della dimensione che della quota di posa delle tubazioni esistenti;
3. il ripristino dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo fra canali d'acqua a cielo aperto;
4. di regolare gli eventuali manufatti di sostegno (panconature, ecc) in modo da garantire il corretto deflusso delle portate di piena.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con la massima tempestività e comunque entro il termine di mesi 3 (tre) dall'affissione della presente all'Albo comunale che si intenderà avvenuta il 14/11/2011.

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza idraulico degli scoli e delle opere idrauliche connesse.

Che l'Area Tecnico-Manutentiva comunale, le Forze dell'Ordine, il Consorzio di Bonifica e la Polizia Locale sono incaricati di vigilare sul rispetto delle presente ordinanza.

AVVERTE

Che è assolutamente vietato:

- procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti;
- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;

Che il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo;

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;

Che l'inosservanza delle su elencate prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 267/2000, art. 7 bis e s.m.i. (da € 25,00 a € 500,00), dal Codice della Strada (da € 143,00 ad € 639,00) o da altre disposizioni regolamentari e di legge;

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e comunicata alle associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
- Ai Carabinieri di Vigasio
- Alla Polizia Municipale dell'Unione Veronese TartatoTione
- Al Consorzio di Bonifica Veronese
- Al Comando di Polizia Provinciale di Verona

INFORMA

Che l'amministrazione competente è il Comune di Nogarole Rocca

Che ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Geom. Bonetti Geom. Francesco, Responsabile dell'Area Tecnica, tel 045/7925477 fax 045/7925021 email areatecnica@comune.nogarolerocca.vr.it

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Venezia (Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971).

**IL SINDACO
Trentini Luca**

